



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP15195bis

Data: 12/03/2016

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 10/03/2016 relativo all'incontro (5712) di Campionato Nazionale Maschile Serie B disputatosi a Meranarena (BZ) il 09/03/2016 tra Hc Merano Junior (522) e Nuovo Fiemme Hockey Club 97a.s.d. (418).

B) Precedenti:

Precedenti per Hockey Club Merano Junior A.s.d. Srl - H.c.m. Junior Srl (522):
 GSP15188 del 08/03/2016: Deplorazione per violazione del punto P) delle Norme Organizzative Federali Annuali - Serie "B" Maschile - Anno Sportivo 2015/2016
 Precedenti per Nuovo Fiemme Hockey Club 97a.s.d. (418):
 GSP15155 del 08/02/2016: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 a favore della squadra dell' Alleghe Hockey ai sensi dell' Art. 25 del Regol. di Giustizia.

C) Decisioni:

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522)** di €. 350.00.- (trecentocinquanta/00) ai sensi dell' Art. 19, comma 3, parte seconda, lett. b) del Regol. di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Valdifiemme Hockey Club (418)** di €. 700.00.- (settecento/00) ai sensi dell' Art. 19, comma 3, parte seconda, lett. b) del Regol. di Giustizia.

D) Motivazione:

Amateursportverein Hockey Club Meran Junior (522) Dal rapporto arbitrale emerge che durante il terzo periodo di gioco alcuni tifosi del Nuovo Fiemme Hockey Club 97, posizionati dietro la porta difesa dal portiere della squadra ospite, in almeno due occasioni lanciavano birra in campo verso i giocatori e in direzione del capo arbitro, colpendo sia gli uni che l'altro. Il direttore di gara, inoltre, lamenta il fatto che la terna arbitrale è stata oggetto da parte della tifoseria del Fiemme di insulti e minacce durante tutta la durata dell'incontro. Tali comportamenti, sempre secondo il citato rapporto arbitrale, sono proseguiti, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine.

Anche dopo la fine dell'incontro, lungo il tragitto per raggiungere gli spogliatoi, gli arbitri sono stati investiti da lancio di birra da parte dei tifosi del Nuovo Fiemme Hockey Club 97.

Nel rapporto arbitrale si evidenzia anche che non vi è alcuna protezione che mette al riparo gli arbitri dal possibile lancio di oggetti lungo il tragitto che dall'uscita del campo conduce al corridoio di accesso agli spogliatoi e che passa sotto le tribune.

I fatti così come descritti integrano a carico della società ospitante, Hc Merano Junior, la violazione dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento di giustizia e delle Norme Comuni 2015/2016, approvate con delibera del Presidente nr. 124 del 15 settembre 2015 e ratificate dal Consiglio Federale del 19 settembre 2015, punto 5N) "Ordine pubblico nell'impianto di gara", lettere a) e d), che prevedono la responsabilità delle società organizzatrici in ordine al mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco e della tutela degli arbitri prima, durante e dopo la gara. Inoltre integrano a carico della società ospite Nuovo Fiemme Hockey Club 97, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, la violazione dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di giustizia.

Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell'articolo 19, comma 3, parte seconda, lettera b) delle sanzioni



previste per le violazioni commesse dalle società, l'ammenda di € 350,00.- (trecentocinquanta/00) a carico della società Hc Merano Junior;

in applicazione dell'articolo 19, comma 3, lettera b) delle sanzioni previste per le violazioni commesse da parte del pubblico, stante la reiterazione dei fatti contestati, l'ammenda di € 700,00.- (settecento/00) a carico della società Nuovo Fiemme Hockey Club 97.

Valdifiemme Hockey Club (418) Dal rapporto arbitrale emerge che durante il terzo periodo di gioco alcuni tifosi del Nuovo Fiemme Hockey Club 97, posizionati dietro la porta difesa dal portiere della squadra ospite, in almeno due occasioni lanciavano birra in campo verso i giocatori e in direzione del capo arbitro, colpendo sia gli uni che l'altro. Il direttore di gara, inoltre, lamenta il fatto che la terna arbitrale è stata oggetto da parte della tifoseria del Fiemme di insulti e minacce durante tutta la durata dell'incontro. Tali comportamenti, sempre secondo il citato rapporto arbitrale, sono proseguiti, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine.

Anche dopo la fine dell'incontro, lungo il tragitto per raggiungere gli spogliatoi, gli arbitri sono stati investiti da lancio di birra da parte dei tifosi del Nuovo Fiemme Hockey Club 97.

Nel rapporto arbitrale si evidenzia anche che non vi è alcuna protezione che mette al riparo gli arbitri dal possibile lancio di oggetti lungo il tragitto che dall'uscita del campo conduce al corridoio di accesso agli spogliatoi e che passa sotto le tribune.

I fatti così come descritti integrano a carico della società ospitante, Hc Merano Junior, la violazione dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento di giustizia e delle Norme Comuni 2015/2016, approvate con delibera del Presidente nr. 124 del 15 settembre 2015 e ratificate dal Consiglio Federale del 19 settembre 2015, punto 5N) "Ordine pubblico nell'impianto di gara", lettere a) e d), che prevedono la responsabilità delle società organizzatrici in ordine al mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco e della tutela degli arbitri prima, durante e dopo la gara. Inoltre integrano a carico della società ospite Nuovo Fiemme Hockey Club 97, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, la violazione dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento di giustizia.

Ciò premesso, questo Giudice, in applicazione dell'articolo 19, comma 3, parte seconda, lettera b) delle sanzioni previste per le violazioni commesse dalle società, l'ammenda di € 350,00.- (trecentocinquanta/00) a carico della società Hc Merano Junior;

in applicazione dell'articolo 19, comma 3, lettera b) delle sanzioni previste per le violazioni commesse da parte del pubblico, stante la reiterazione dei fatti contestati, l'ammenda di € 700,00.- (settecento/00) a carico della società Nuovo Fiemme Hockey Club 97.

Il Giudice Sportivo
Avv. Giuseppe Detomas